DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1995

che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

(96/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [1], modificata da ultimo dalla decisione 95/65/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

considerando che in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva;

considerando che, tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1995 la validità delle constatazioni di equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

considerando che i suddetti lavori non sono ancora terminati;

considerando che l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 95/41/CE [4];

considerando che, con la decisione 96/6/CE della Commissione [5], le deroghe previste da alcuni Stati membri a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada sono state approvate fino al 31 marzo 1996;

considerando che l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis dovrebbe essere prorogata di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE, la data « 31 marzo 1995 » è sostituita dalla data « 31 marzo 1996 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
[2] GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 18.
[3] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[4] GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 17.
[5] GU n. L 2 del 4. 1. 1996, pag. 24.